

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-725 del 16/02/2022
Oggetto	ARCHIVIAZIONE DI ISTANZA DI RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) RICHIEDENTE: MASSIDORA SRL CODICE PRATICA: BO16A0041/21RN
Proposta	n. PDET-AMB-2022-769 del 15/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE DI ISTANZA DI RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

RICHIEDENTE: MASSIDORA SRL

CODICE PRATICA: BO16A0041/21RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del

31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2611 del 25/05/2018 con la quale è stata rilasciata a CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP., C.F./P.IVA:00302490370/00801621202, la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- da due pozzi esistenti, denominati Pozzo 1 e Pozzo 2, sul terreno censito nel NCT del comune di San Lazzaro di Savena al Foglio 33 Mappale 98, nei punti di coordinate UTM RER X:695302 e Y:924320 e X:695286 e Y:924334;

- con una portata massima di 0,37 l/s per circa 4.140 mc/a dal Pozzo 1, e con una portata massima di 2,31 l/s per circa 25860 mc/a dal Pozzo 2, per un totale complessivo di 30.000 mc/a, ad uso industriale, consistente nel lavaggio di inerti, abbattimento polveri, pulizia automezzi e nella produzione di calcestruzzo,

- con scadenza al 31/12/2021;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/187860 del 06/12/2021 con la quale la ditta MASSIDORA SRL, P.IVA: 03906181205, sede legale in Via Galleria Cavour n.4 del comune di Bologna(BO), **ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione** sopra richiamata (procedimento B016A0041/21RN), essendo divenuta proprietaria dei terreni su cui insistono i pozzi (atto notaio Tonelli, Tossani, Repertorio n° 4738 del 29/07/2021);

vista la successiva nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/19449 del 07/02/2022, con la quale la ditta MASSIDORA SRL ha comunicato sostanzialmente di non poter esercitare la concessione richiesta per incoerenza degli usi concessi con l'attività attualmente svolta:

- declinando qualsiasi responsabilità in merito agli obblighi previsti dalla concessione in carico al precedente concessionario;

- richiedendo di poter mantenere i pozzi in attesa di presentazione di nuova domanda di concessione al prelievo di acque pubbliche funzionale all'esercizio dell'attività che sarà svolta nel luogo di proprietà;

verificato che, in qualità di concessionario fino alla data di scadenza del 31/12/2021, la ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP:

- ha corrisposto i canoni previsti dalla concessione fino all'annualità 2021;

- ha versato la somma di € 2088,24 in data 22/05/2018, quale deposito cauzionale, a favore di "Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta Regionale";

ritenuto pertanto di:

- prendere atto del mancato rinnovo della concessione da parte della ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. per cessione dei terreni su cui insistono i pozzi concessi;

- procedere all'archiviazione della domanda di rinnovo con cambio di titolarità presentata dalla ditta MASSIDORA SRL per sopravvenuto mancato interesse del richiedente;

ritenuto inoltre che l'archiviazione della domanda di rinnovo con cambio di titolarità di concessione della ditta MASSIDORA SRL debba essere assoggettata **alle seguenti condizioni:**

a) obbligo di procedere alla messa in sicurezza dei pozzi, entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo provvedimento, mediante rimozione di qualsiasi cavo e pompa dalla colonna pozzo e chiusura della bocca pozzo con flangia o chiusino a tenuta stagna;

b) presentazione di nuova domanda di concessione, in caso di volontà di utilizzo dei medesimi pozzi, **entro il termine** .

c) chiusura definitiva dei pozzi e ripristino dei luoghi, in caso di rinuncia all'utilizzo dei medesimi, **entro il termine del 31/12/2022**, con le modalità previste nelle *Prescrizioni di messa in sicurezza e chiusura pozzo* allegate, parte integrante della presente determinazione;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto dell' I.F. di

competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di archiviare l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/187860 del 06/12/2021 con la quale la ditta MASSIDORA SRL, P.IVA: 03906181205, sede legale in Via Galleria Cavour n.4 del comune di Bologna(BO), **ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione** rilasciata a CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP., C.F./P.IVA:00302490370/00801621202 con determina n. 2611 del 25/05/2018, **alle seguenti condizioni:**

a) obbligo di procedere alla messa in sicurezza dei pozzi, entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo provvedimento, mediante rimozione di qualsiasi cavo e pompa dalla colonna pozzo e chiusura della bocca pozzo con flangia o chiusino a tenuta stagna;

b) presentazione di nuova domanda di concessione, in caso di volontà di utilizzo dei medesimi pozzi, **entro il termine del 31/12/2022;**

c) chiusura definitiva dei pozzi e ripristino dei luoghi, in caso di rinuncia all'utilizzo dei medesimi, **entro il termine del 31/12/2022**, con le modalità previste nelle *Prescrizioni di messa in sicurezza e chiusura pozzo* allegate, parte integrante della presente determinazione;

2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

PRESCRIZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA POZZO

La ditta MASSIDORA SRL dovrà:

A) procedere alla messa in sicurezza dei pozzi, mediante rimozione di qualsiasi cavo e pompa dalla colonna pozzo e chiusura della bocca pozzo con flangia o chiusino a tenuta stagna;

B) chiudere i due pozzi esistenti, denominati Pozzo 1 e Pozzo 2, sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di San Lazzaro di Savena al Foglio 33 Mappale 98, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate UTM RER X:695302 e Y:924320 e X:695286 e Y:924334, così come indicati nella planimetria catastale agli atti, **mediante:**

1. rimozione di tutti i manufatti presenti all'interno delle perforazioni: tubazioni, pompe, cavi etc.;

2. riempimento di tutti i fori con:

- boiaccia cementizia da fondo foro fino alla base del primo tratto filtrante;

- inerti di ghiaia e sabbia di piccola dimensione, in corrispondenza dello spessore di tutto il tratto filtrante;

- uno strato di compactonite di circa 1 m di spessore al di sopra del tratto filtrante;

- con boiaccia cementizia fino a 1,5 m dal p.c.;

- realizzazione di una soletta in cemento di circa 0,5 m di spessore e di diametro maggiore della bocca pozzo;

- riporto di terreno fino a p.c., conformemente alla destinazione d'uso del luogo;

C) utilizzare per il riempimento dei fori materiali privi di inquinanti e certificati, provenienti da cave autorizzate. E' vietato utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni.

D) Al fine di consentire le verifiche sull'osservanza delle prescrizioni impartite:

- **comunicare** la data di inizio delle operazioni di messa in sicurezza e quelle di chiusura pozzi con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

- **trasmettere una Relazione Tecnica di fine lavori** e di asseverazione alle prescrizioni, a firma congiunta con la ditta esecutrice, corredata da adeguata documentazione fotografica, **entro il termine di 60 giorni per quanto**

riguarda la messa in sicurezza dei pozzi; entro il termine del 31/12/2021 per quanto riguarda la chiusura dei pozzi.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione di chiusura, per impedimenti strutturali o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere **condivise** con la Struttura scrivente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.